

REGIONE UMBRIA GIUNTA REGIONALE

Repertorio n.

Oggetto: Contratto per il servizio di assistenza informatica alle postazioni di lavoro e supporto operativo agli utenti della Regione Umbria. CIG 8981097BB1

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno del mese di
in Perugia, nella sede della Giunta Regionale, avanti a me, Ufficiale Rogante della Regione Umbria, nominata con Deliberazione della Giunta Regionale n. del, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. .. del, sono personalmente comparsi i Sigg.:

1. Graziano Antonielli nato a il domiciliato per la carica in Perugia, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Dirigente del Servizio Sistema Informativo, infrastrutture digitali ed agisce in nome, per conto e nell'interesse della Regione Umbria - Giunta Regionale, Piazza Italia n. 1 - Perugia - c.f.: 80000130544, di seguito denominata Regione;
2. nato a il il quale interviene al presente atto nella sua qualità di dell'operatore economico con sede in, codice fiscale e partita IVA di seguito denominato "Impresa".
Detti comparenti, della cui identità, qualifiche e capacità di agire io, Ufficiale Rogante, personalmente sono certo,

DICHIARANO E PREMETTONO:

- che con determinazione dirigenziale n. del (Allegato "....."), è stato stabilito, tra l'altro:

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 - PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto così come ogni altro documento in tal senso richiamato.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

La Regione Umbria - Giunta Regionale, come sopra rappresentata, affida all'operatore economico, con sede in, codice fiscale e partita IVA che, nella persona del legale rappresentante intervenuto, accetta, l'appalto per il servizio di assistenza tecnica alle postazioni di lavoro della Regione Umbria e di supporto tecnico agli utenti della lan regionale, il tutto come meglio descritto nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

ART. 3 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'APPALTO

L'Impresa si obbliga ad attenersi, nello svolgimento delle prestazioni, a quanto previsto nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nel presente contratto.

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile di tutte le norme, le condizioni, i patti e le modalità dedotti e risultanti dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, che l'Impresa conferma di conoscere e di accettare, ove ed in

quanto non risultino modificati a favore della Regione da quelli contenuti nel presente contratto.

La Regione si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, l'adeguatezza delle prestazioni rese dall'Impresa.

La Regione si riserva, altresì, la facoltà, in ogni momento di esecuzione dell'appalto, di verificare il rispetto dei requisiti generali e speciali richiesti per la partecipazione alla gara da parte dell'Impresa; in caso di antinomia tra i requisiti dichiarati e quelli posseduti, la Regione potrà esigere la risoluzione del contratto, salva l'applicazione delle penali previste nonché l'ulteriore richiesta di risarcimento dei danni patiti.

ART. 4 - IMPORTO CONTRATTUALE

Il corrispettivo complessivo per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, è pari ad € (Euro), Iva esclusa, giusta offerta economica presentata in sede di gara, allegata al presente contratto quale parte integrante e sostanziale (**Allegato " "**). Il presente capitolato ha ad oggetto prestazioni di carattere intellettuale, con la conseguenza che ai sensi di quanto disposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici con determinazione n. 3 del 5 marzo 2008, è possibile escludere la predisposizione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze) e la conseguente stima dei costi della sicurezza, di talché l'importo della sicurezza è pari a 0 (zero) Euro.

ART. 5 MODALITA' E SPECIFICHE DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Le modalità e le specifiche di erogazione del servizio sono quelle dettagliatamente specificate nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, alle cui prescrizioni integralmente si rinvia.

ART. 6 – STRUMENTI HARDWARE E SOFTWARE

La fornitura del servizio si intende comprensiva, senza costi aggiuntivi per la Regione, dei seguenti adempimenti ed oneri, a totale carico dell'Impresa:

- messa a disposizione degli strumenti hardware e software necessari all'erogazione del servizio oggetto del presente contratto, per tutto il periodo di validità del presente contratto;
- installazione e configurazione degli strumenti hardware e software di cui al punto precedente;
- garanzia del corretto funzionamento degli strumenti hardware e software medesimi, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Le postazioni di lavoro, in dotazione ai tecnici dell'Impresa ed utilizzate presso le sedi regionali, vengono aggiunte al dominio AD regionale, al fine di ereditarne le policy che regolano il funzionamento e l'uso degli asset informatici regionali; in considerazione di ciò, l'Impresa è tenuta ad impiegare le postazioni di lavoro medesime esclusivamente nell'ambito delle attività previste nel presente contratto ed all'interno delle sedi regionali.

ART. 7 DURATA DEL CONTRATTO

Il periodo di validità dei servizi richiesti decorre dalla data di stipula del contratto ed ha durata pari a tre (3) anni.

ART. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Regione nomina Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006, il Dott. Marco Bartocci, Responsabile della Sezione Servizi infrastrutturali e sicurezza informatica della Giunta regionale e Direttore dell'esecuzione del contratto Francesco Proietti, titolare della P.O.P. Attività tecnica per l'assistenza e la

razionalizzazione delle dotazioni informatiche, ai sensi dell'art. 11 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

ART. 9 – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il prezzo contrattuale a fronte del servizio di cui al presente contratto, dedotte le eventuali penalità in cui l'aggiudicatario sarà eventualmente incorso, sarà erogato, **previa attestazione dell'effettiva regolarità qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate ed acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva**, in rate di uguale importo, pari ad un dodicesimo (1/12) del costo di aggiudicazione, erogate a scadenza trimestrale.

Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura elettronica. La fattura dovrà riportare le modalità di pagamento, l'indicazione della specifica causale, l'importo previsto, nonché l'indicazione del CIG e degli estremi della determinazione di assunzione dell'impegno di spesa.

Ogni fattura deve riportare anche l'indicazione del seguente codice IPA: V7O605.

Il pagamento viene effettuato dalla Tesoreria regionale, mediante versamento sul conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3 L. 13.08.2010, n. 136, n., intestato a

L'Impresa delega il Sig. nato a il, residente in via C.F. ad operare sul conto medesimo.

L'Impresa si obbliga a comunicare ogni modifica relativa ai dati sopra dichiarati alla Regione. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto riporteranno il seguente numero di CIG: e saranno registrati sul suddetto conto corrente dedicato e, salvo quanto previsto dal comma 3, dell'art. 3 della Legge 136/2010, saranno effettuati esclusivamente con le modalità indicate nel medesimo art. 3 della citata legge.

I prezzi si intendono fissi ed invariabili per l'intera durata contrattuale.

ART. 10 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/2010, n. 136 e successive modifiche.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della citata L. 136/2010 e s.m.i.

L'Impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Perugia della notizia dell'inadempimento della eventuale propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010.

ART. 11 - PENALI

Nel caso di mancato rispetto degli SLA, in accordo a quanto previsto all'art. 6 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, la Regione si riserva la facoltà di applicare una penale, il cui importo non può superare l'1% del corrispettivo del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Regione a causa degli inadempimenti; resta, inoltre, inteso che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera in alcun caso dall'adempimento dell'obbligazione per la quale il soggetto aggiudicatario si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Tutte le infrazioni di cui sopra saranno contestate dalla Regione mediante comunicazione via PEC all'Impresa.

Dal ricevimento della contestazione, la società aggiudicataria avrà a disposizione un termine di 15 (quindici) giorni per controdedurre. Trascorso inutilmente tale termine, o se la giustificazione addotta dalla società aggiudicataria non rientrasse tra le cause di forza maggiore o comunque non venisse ritenuta idonea dalla Regione Umbria, verrà insindacabilmente applicata la penale prevista.

L'Impresa decade dal diritto di beneficiare della giustificazione di causa di forza maggiore o caso fortuito qualora non provveda alla previa notifica delle stesse.

Resta salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di ogni eventuale danno.

Le somme dovute a titolo di penale dall'Impresa sono trattenute dalla Regione sul primo pagamento successivo all'addebito.

ART. 12 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'Impresa nomina, nella persona di, (indirizzo della sede:, recapito telefonico, recapito fax, indirizzo di posta elettronica), il proprio Responsabile del Servizio, che costituisce l'interfaccia nei confronti della Regione .

Al Responsabile della fornitura sono attribuite, in particolare, la supervisione e il coordinamento di tutte le attività e prestazioni da svolgere, nonché la responsabilità della completa realizzazione del presente appalto.

ART. 13 - CESSIONE DEI CREDITI

Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del Codice, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.

Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

Il soggetto affidatario del contratto esegue in proprio i servizi compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del Codice, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'articolo 105 del Codice.

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a

100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del Codice, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, del Codice dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del Codice.

Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

- a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

I soggetti affidatari dei contratti di cui al Codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 del Codice. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17 dell'art. 105 del Codice.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del Codice.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposta verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato.

Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.

Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Le disposizioni di cui all'articolo 105 del Codice si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 105 del Codice è consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, del Codice la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

ART. 15 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, giusta quanto stabilito dall'art. 22 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, l'Impresa ha costituito una cauzione definitiva di € (euro in c.t., pari al 10 % dell'importo contrattuale, mediante: **(Allegato “ ”)**.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.

La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La cauzione definitiva è svincolata, per un ammontare pari al 33%, al termine di ciascuno dei primi due anni di erogazione del servizio e per il restante 34% alla scadenza del periodo di validità del contratto.

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'Amministrazione regionale, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del soggetto aggiudicatario, in originale o in copia autentica, dell'attestazione di regolare esecuzione del servizio resa dal Direttore dell'esecuzione del contratto, di cui all'art. 8 del presente Contratto.

Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Art. 16 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

I dati personali conferiti, ai fini della partecipazione alla gara, dai concorrenti saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e dell'eventuale e successiva stipula e gestione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui al D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. nonché di cui al Regolamento UE 2016/679 e potranno essere comunicati:

- al personale interno dell'Amministrazione, interessato al procedimento di gara;
- ai concorrenti che partecipano alla gara e ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse, ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- ad altro soggetto della Pubblica Amministrazione.

L'Impresa sarà nominata Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 "Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" per tutti i trattamenti di dati personali di titolarità della Regione Umbria connessi all'affidamento dei servizi oggetto del presente contratto.

Alla luce di quanto sopra riportato, nell'atto di nomina verranno disciplinate in dettaglio le modalità di gestione del trattamento, le specifiche per gli incarichi e le attività degli amministratori di sistema e le misure di sicurezza da adottare da parte del Responsabile esterno, che si assumerà l'obbligo di operare conformemente alle regole previste dal sopracitato Regolamento UE e alle disposizioni impartite dalla Regione in materia di protezione dei dati.

ART. 17 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI

L'Impresa si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore della stessa, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del presente appalto.

L'Impresa si impegna a mantenere indenne l'Amministrazione aggiudicatrice in relazione ad ogni qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento del contratto o dai suoi risultati.

L'Impresa si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli obblighi relativi.

L'Impresa si impegna, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle attività oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro collettivi applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché condizioni

risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in generale, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti di lavoro collettivi e fino alla loro sostituzione; i suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

In caso di gravi o ripetute violazioni degli obblighi previsti dal presente articolo, la Regione ha la facoltà di risolvere il contratto mediante comunicazione, inviata tramite PEC, della volontà di avvalersi di detta clausola risolutiva espressa, fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento dei danni patiti.

La Regione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale del soggetto aggiudicatario nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale danno è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In materia di risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 del Codice.

La Regione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti dai precedenti articoli, al verificarsi di adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali, previa diffida ad adempiere da comunicarsi con PEC.

L'Amministrazione ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, nonché all'esecuzione d'ufficio del contratto a spese dell'Impresa aggiudicataria, valendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del c.c. e dell'art. 108 del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei seguenti casi:

- a) gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione regionale;
- b) arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutto o parte delle prestazioni oggetto del contratto, da parte dell'Impresa aggiudicataria;
- c) cessazione o fallimento dell'Impresa aggiudicataria. L'Amministrazione aggiudicante si avvale della facoltà di cui all'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto l'Amministrazione aggiudicante ha il diritto di incamerare la garanzia di cui al precedente art. 15 a titolo di penale, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'operatore economico aggiudicatario possa dar luogo.

ART. 19 - RECESSO UNILATERALE

In materia di recesso trova applicazione l'art. 109 del Codice.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

ART. 20 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti dell'art. 110 del Codice, la stazione appaltante, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio dell'impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale su autorizzazione del giudice delegato.

ART. 21 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fa parte integrante e sostanziale del presente contratto e si intende allegato allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente unito al medesimo ma depositato, sottoscritto da entrambi i contraenti, agli atti dell'Ufficiale Rogante, il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

ART. 22 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Aggiudicatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo le disposizioni previste all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della citata L. 136/2010 e s.m.i.

ART. 23 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Trova applicazione l'art. 106 del Codice.

ART. 24 - NORME DI RIFERIMENTO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, troverà applicazione quanto disposto:

- nel Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- nelle norme del Codice civile, ove compatibili con il contratto oggetto del presente capitolato;
- alla normativa applicabile alle procedure ed alle prestazioni oggetto del presente capitolato.

ART. 25 – DOMICILIO DELL'IMPRESA E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

A tutti gli effetti amministrativi e giudiziari del presente contratto, l'Impresa elegge domicilio legale presso:

Tutte le controversie tra l'Amministrazione regionale e l'Impresa aggiudicataria, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine dello stesso, sono devolute al giudice ordinario, con esclusione, quindi, del ricorso al Collegio Arbitrale. Le parti eleggono quale Foro competente in via esclusiva quello di Perugia.

ART. 26 – IMPOSTE E SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti la stipula del contratto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo, sono a carico dell'aggiudicatario del contratto, mentre l'Imposta sul Valore Aggiunto è a carico dell'Amministrazione regionale.

ART. 27 - IVA E REGISTRAZIONE FISCALE DEL CONTRATTO

Le parti dichiarano espressamente che le prestazioni oggetto del presente contratto, il cui corrispettivo netto è pari ad €..... (Euro), sono applicate le norme previste dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni, istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto e, pertanto, richiedono la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modifiche ed integrazioni.

E richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, da me letto alle parti, le quali concordamente mi dispensano dalla lettura degli allegati e, su mia domanda, dichiarano di approvarlo incondizionatamente e senza riserve di sorta e con me lo sottoscrivono in calce e a margine di ogni foglio, unitamente agli allegati.

L'atto, dattiloscritto a norma di legge da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mio pugno, è redatto in un unico originale depositato agli atti dell'Ufficiale Rogante della Regione e consta di n. facciate intere oltre la presente per n. righe di carta uso bollo, debitamente regolarizzate a norma del D.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni e integrazioni.